



N° 355/13 R.G. Trib.

N° 2448/12 R.G.N.R.

N° 199/15 Reg. Sent.
del 10/02/2015

Data di deposito

10.6.15

Data notifica avviso
deposito tardivo

Comunicata al P.G.-PA
il

(ex artt. 548-585 c.p.p.)

Data notifica estratto al
contumace

Impugnazione

Data irrevocabilità

Data trasmissione
estratto per
l'esecuzione

Data redazione scheda
per il casellario

Reg. 30/G

N° Mod. 2/A/SG



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE PENALE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott. Franco MESSINA

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal V.P.O.
dott.ssa Caterina ADAMO giusta delega n. 84/15 e con
l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Francesca LENZU

all'udienza del 10 febbraio 2015 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

1) _____, nato a _____ () il _____ agosto _____, con domicilio
ivi dichiarato nella Via _____ n. _____ presso la Banca _____

LIBERO, CONTUMACE

difeso di fiducia dagli avvocati _____ del Foro di Milano
e _____ del Foro di Trapani (sostituiti con delega orale
dall'avvocato _____)

2) _____, nato a _____ il _____ settembre _____
con domicilio dichiarato a _____ nella Via _____ n. _____ presso
la Banca _____

LIBERO, PRESENTE

difeso di fiducia dagli avvocati _____ CAPPA del Foro di Milano e
_____ del Foro di Trapani (sostituiti con delega orale
dall'avvocato G. _____)



3) _____, nato a _____ () il _____ novembre _____ e con domicilio
ivi dichiarato nella Via _____ n. _____ presso la Banca _____

LIBERO, CONTUMACE

difeso di fiducia dagli avvocati _____ del Foro di Milano e
_____ del Foro di Trapani – presenti

4) _____, nato a _____ il _____ settembre _____, e con domicilio
ivi dichiarato nella Via _____ n. _____ presso la Banca _____

LIBERO, ASSENTE

difeso di fiducia dagli avvocati _____ del Foro di Milano e
_____ del Foro di Trapani (sostituiti con delega orale dall'avvocato
_____)

IMPUTATI

A) _____, _____, ciascuno del reato di cui agli artt. 81 cpv,
c.p., 55, co. 1, D.Lvo 231/07, perché nella qualità di, il primo di direttore responsabile
della filiale di _____ del Credito Coop, _____, e il secondo di
legale rappresentante del medesimo Istituto di Credito, cui competevano, nelle rispettive
qualità di cui sopra, l'osservanza degli adempimenti della normativa antiriciclaggio,
omettevano di osservare le prescrizioni concernenti l'obbligo di adeguata verifica della
clientela, relativamente ai seguenti rapporti bancari:



| Rapporti oggetto della violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 55, co. 1, del D.Lgs. 231/2007) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Intestatario rapporto | Periodo/data di accensione | Anomalia rilevata |
| 1 | | Novembre 2009 | Mancanza del questionario informativo |
| 2 | | Novembre 2009 | |
| 3 | | Novembre 2009 | |
| 4 | | Novembre 2009 | |
| 5 | | Novembre 2009 | Mancata indicazione della natura e finalità del rapporto |
| 6 | | Novembre 2009 | |
| 7 | | Novembre 2009 | |
| 8 | | Novembre 2009 | |
| 9 | | Novembre 2009 | Questionari compilati a nome di soci o dell'amministratore della società intestataria del rapporto |
| 10 | | Novembre 2009 | |
| 11 | | Novembre 2009 | |
| 12 | | Novembre 2009 | |
| 13 | | Novembre 2009 | Omessa individuazione del titolare effettivo |
| 14 | | 20.05.2009 / 21.05.2009 | |

B) ciascuno del reato di cui all'rt. 81 cpv, c.p., 55 co. 4, D.Lvo 231/07 in relazione all'art. 36, co. 2, 3, stesso D.Lvo, perché, il primo nella qualità di responsabile dell'ufficio controlli interni del Credito Cooperativo di limitatamente al periodo 06-09-2006 / 29-09-2007, nell'analoga qualità limitatamente al periodo 30-09-2007 / 29-09-2007, il secondo rappresentante dell'Istituto di Credito in oggetto, il terzo nella qualità di legale rappresentante della filiale di , con più atti distinti e successivi, esecutivi di un medesimo disegno criminoso, omettevano di effettuare o le effettuavano in modo tardivo ed incomplete le registrazioni nell'A.U.I. delle seguenti operazioni:

Elenco delle registrazioni per le quali è stato rilevato il mancato/ritardato aggiornamento dell'A.U.I. riferibili al periodo 06/09/2006 - 29/09/2007 da parte dell'imputato:

M



| Rapporti oggetto della violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 55, co. 1, del D.Lgs. 231/2007) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Intestatario rapporto | Periodo/data di accensione | Anomalia rilevata |
| 1 | | Novembre 2009 | Mancanza del questionario informativo |
| 2 | | Novembre 2009 | |
| 3 | | Novembre 2009 | |
| 4 | | Novembre 2009 | |
| 5 | | Novembre 2009 | Mancata indicazione della natura e finalità del rapporto |
| 6 | | Novembre 2009 | |
| 7 | | Novembre 2009 | |
| 8 | | Novembre 2009 | |
| 9 | | Novembre 2009 | Questionari compilati a nome di soci o dell'amministratore della società intestataria del rapporto |
| 10 | | Novembre 2009 | |
| 11 | | Novembre 2009 | |
| 12 | | Novembre 2009 | |
| 13 | | Novembre 2009 | Omessa individuazione del titolare effettivo |
| 14 | | 20.05.2009 / 21.05.2009 | |

B) ciascuno del reato di cui all'rt. 81 cpv, c.p., 55 co. 4, D.Lvo 231/07 in relazione all'art. 36, co. 2, 3, stesso D.Lvo, perché, il primo nella qualità di responsabile dell'ufficio controlli interni del Credito Cooperativo di limitatamente al periodo 06-09-2006 / 29-09-2007, nell'analoga qualità limitatamente al periodo 30-09-2007 / 29-09-2007, il secondo rappresentante dell'Istituto di Credito in oggetto, il terzo nella qualità di legale rappresentante della filiale di , con più atti distinti e successivi, esecutivi di un medesimo disegno criminoso, omettevano di effettuare o le effettuavano in modo tardivo ed incomplete le registrazioni nell'A.U.I. delle seguenti operazioni:

Elenco delle registrazioni per le quali è stato rilevato il mancato/ritardato aggiornamento dell'A.U.I. riferibili al periodo 06/09/2006 - 29/09/2007 da parte dell'imputato:

M



| | | | | | | | | |
|----|------------------|-----------|-----------------------------------|--|-----------|--|--------------|--|
| 65 | 2009091400002500 | 14-set-09 | Emissione certificati di deposito | | 30.988,20 | | non rilevata | |
|----|------------------|-----------|-----------------------------------|--|-----------|--|--------------|--|

Elenco delle registrazioni per le quali è stato rilevato il mancato/ritardato aggiornamento dell'A.U.I. riferibili al periodo 06/09/2006 - 13/10/2009 - da parte dell'imputato

| Nr. | Numero registrazione | Data operazione | Tipologia operazione/rapporto | Rapporto | Importo operazione € | Soggetto | Anomalia | Note (dato successivo al controllo della Banca d'Italia) |
|-----|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2006080700010500 | 7-ago-06 | apertura altro rapporto continuativo | | 0,00 | | assenza codice tipo legame | operazione registrata |
| 2 | 2006082900000100 | 29-ago-06 | Bonifico in entrata | | 81.000,00 | | assenza dati sull'intermediario | operazione registrata |
| 3 | 2006092100000700 | 21-set-06 | Bonifico in entrata | | 18.339,00 | | | operazione registrata |
| 4 | 2006110200002900 | 2-nov-06 | informazioni relative al rapporto prima della variazione dei dati | | 0,00 | | assenza dati cointestatari | operazione registrata |
| 5 | 2006112300006600 | 23-nov-06 | rapporto di delega ad operare su conto | 00 | 0,00 | | non rilevata | registrazione annullata |
| 6 | 2006112300009500 | 23-nov-06 | rapporto di delega ad operare su conto | 0' | 0,00 | | non rilevata | registrazione annullata |
| 7 | 2006120600003600 | 6-dic-06 | nuove complete informazioni relative al rapporto risultante dalla variazione dei dati | 0X | 0,00 | | assenza dati documento | operazione registrata |
| 8 | 2006121400006200 | 14-dic-06 | cessazione rapporto | | 0,00 | | assenza dati documento | operazione registrata con dati documento generici (impossibile acquisire documento) |
| 9 | 20061219000011300 | 19-dic-06 | cessazione rapporto | | 0,00 | | assenza dati documento | operazione registrata con dati documento generici (impossibile acquisire documento) - Estinzione |

h



... Omissis ...



MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio, ritualmente notificato, si dava carico ad _____, _____, _____ a _____ e _____ dei reati loro rispettivamente e in concorso ascritti, come precisati in intestazione.

All'udienza di trattazione, venivano ammessi i mezzi di prova chiesti dalle Parti; indi, all'esito dell'esperita istruzione dibattimentale, integrata con l'espletamento di perizia disposta dal decidente, P.M. e Difese rassegnavano le rispettive conclusioni, che venivano trasfuse nel relativo verbale.

Ciò posto, si rileva che ai prevenuti si dà carico, nelle rispettive qualità, l' _____ di direttore della filiale di _____ della banca di credito cooperativo " _____ (di seguito BCC), il _____ di legale rappresentante del predetto istituto di credito, di avere omesso di vigilare sulla corretta osservanza degli adempimenti relativi alle norme antiriciclaggio, concernenti l'obbligo di adeguata verifica relativi a quattordici rapporti bancari precisati in epigrafe; ed inoltre, i predetti, nelle sopra spiegate qualità, il _____, per il periodo 6.9.06 al 29.9.07, e il _____ per il periodo successivo, nella loro qualità di responsabili controlli interni della BCC, omesso di effettuare, o di averlo fatto in ritardo, e in modo incompleto, le registrazioni all'Archivio Unico Informatico, riguardanti diverse operazioni.

In limine, giova ricordare che i fatti nella loro oggettiva storicità risultano pacificamente accertati e nessuna delle Parti li contesta, rilevando, per contro, l'elemento psicologico.

A seguito di controllo ispettivo della Banca d'Italia, sede di _____ eseguito nel periodo febbraio - maggio dell'anno 2010, venivano rilevati nei confronti della B.C.C. (*rectius* : dei suoi organismi), talune irregolarità sostanziantisi

M 1

nella mancanza di opportuni controlli da parte degli organi di vigilanza, in relazione all'attuata strategia di crescita dei volumi finanziari, senza opportunamente monitorare i fattori di rischio soggettivi relativi a talune operazioni bancarie, trascurando in altre occasioni il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e, in particolare "la corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) per il quale è stata riscontrata la cancellazione delle registrazioni effettuate nell'arco di un biennio su un archivio provvisorio, senza essere state riversate nell'AUI definitivo."

In particolare, si legge nella relazione della Banca d'Italia, alcune operazioni sono state annotate nell'archivio unico provvisorio per oltre un biennio e successivamente cancellate, senza essere riversate nell'AUI definitivo; di queste estinzioni l'Azienda non ha tenuto traccia, pertanto non è stato possibile risalire ai nominativi interessati. Altre operazioni, tenute sin dal 2007 in sospenso per incompletezze di anagrafica, sono state regolarizzate e registrate in AUI solo nel 2010."

In buona sintesi, le contestazioni afferiscono le violazioni sulla legge antiriciclaggio.

Secondo quanto rilevato dalla Banca d'Italia, emerge che in talune occasioni gli organi preposti della B.C.C. avrebbero trascurato la corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) per il quale è stata riscontrata la cancellazione delle registrazioni effettuate nell'arco di un biennio su un archivio provvisorio, senza essere state riversate nell'AUI definitivo.

Rileva, ancora, che alcune operazioni sono state appostate nell'archivio unico provvisorio per oltre un biennio e successivamente cancellate senza essere riversate nell'A.U.I. definitivo; di queste estinzioni l'Azienda non ha tenuto traccia, pertanto non è stato possibile risalire ai nominativi interessati.

 2

Altre operazioni, tenute sin dal 2007 in sospeso per incompletezze di anagrafica, sono state regolarizzate e registrate in A.U.I. solo nel 2010.

I fatti addebitati configurerebbero, in punto d'accusa, la prima, violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela dettata dall'art. 15 del D.lgs. n. 231/2007, e la seconda afferisce l'omesso o tardivo adempimento agli obblighi di registrazione A.U.I. disciplinata dall' articolo 36 del citato d.lgs..

L'obbligo dell'adeguata verifica della clientela si realizza mediante la predisposizione dell'apposito questionario, il cui scopo è quello dell'adeguata identificazione del cliente mediante l'inserimento dei dati ivi previsti.

La corretta e completa compilazione del questionario consente all'Istituto di potere acquisire il giudizio sul grado di rischio.

Tale giudizio e il relativo punteggio, ora è possibile averli in tempo reale, attraverso l'utilizzo di un sistema, del quale anche la BCC, a seguito dei rilievi mossi, si è munita.

L'obiettivo ultimo della raccolta dati attraverso il questionario è la conoscenza piena e aggiornata del cliente, la cui identificazione non va fatta solo a beneficio del funzionario che ha posto in essere l'operazione, bensì dell'intero Istituto e di tutti quanti, nel tempo abbiano interesse a conoscere il grado di rischio del soggetto di riferimento.

L'approntamento del questionario quale elemento conoscitivo del cliente è avversato dalla Difesa, ritenendolo assorbito da qualunque altra raccolta di dati.

Il patrimonio informativo dell'A.U.I., è la base di riferimento per l'individuazione di operazioni anomale suscettibili di approfondimento per un'eventuale segnalazione di operazioni sospette. In particolare, le applicazioni di ausilio nella rilevazione di operazioni sospette, di cui si avvale



la gran parte dei soggetti obbligati, tra cui il software denominato GIANOS utilizzano i dati registrati nell'AUI per evidenziare eventuali anomalie.

Ricorrendo all'elaborazione di tabelle che contengono particolari variabili, e inserite dagli operatori dell'Istituto in occasione della redazione dell'apposito questionario per l'adeguata identificazione del cliente, il sistema identifica i soggetti che in quel mese, congiuntamente alle movimentazioni eseguite nei mesi precedenti, hanno manifestato oggettive atipicità nell'operatività corrente.

A questo punto la Banca è in grado di conoscere costantemente il grado di rischio di un soggetto per il quale, magari, in un primo momento taluni fattori non si erano del tutto evidenziati, elaborando un giudizio di rischio che prevede la qualificazione in : irrilevante, basso, medio, alto.

Da questa semplice esposizione è facilmente intuibile che il risultato che interessa all'Istituto per i fini di che trattasi, è subordinato alla corretta e completa imputazione dei dati richiesti dalla procedura.

In mancanza, il sistema si trova nella impossibilità di attivare la Componente Valutazione al fine di far conoscere il proprio giudizio stante che, un questionario incompleto, o non correttamente compilato, non va ad alimentare l'A.U.I., ma porta ad accantonare i predetti dati incompleti in un archivio provvisorio che non potrà mai assolvere al proprio compito di fornire le necessarie indicazioni oggetto dell'individuazione.

Quello appena descritto è il quadro accusatorio addebitato ai prevenuti.

Si rileva, però, che i reati dei quali sono chiamati a rispondere i prevenuti rientrano nell'ambito dei delitti, stante che risultano puniti con la pena della reclusione e multa, sicché per la loro sussistenza occorre quale elemento psicologico il dolo, inteso come coscienza e volontà di determinare l'evento.

Una prima osservazione che deve essere operata è l'insussistenza delle omesse registrazioni delle operazioni, atteso che la BCC, ricorrendo al sistema

 4

ISIDE, è riuscita a recuperare tutte le operazioni precedentemente non registrate, e ha iniziato a farlo dal 14 gennaio 2010, e quindi prima dell'inizio dell'attività ispettiva, iniziata il mese successivo, e ciò depone per l'assoluta assenza in capo ai prevenuti della volontà di ostacolare l'analisi delle operazioni e dei soggetti che le hanno posto in essere: non di omesse registrazioni dovrà quindi parlarsi, bensì di tardive registrazioni, per come evidenziato dal c.t.

A parere di questo giudicante, occorre valutare se con le irregolarità denunciate dalla Banca d'Italia nella sua nota del luglio 2010, e fatte proprie dal P.M., i prevenuti abbiano realmente posto in essere condotte mirate ad eludere, ovvero a favorire taluno, favorendo l'elusione della normativa sull'antiriciclaggio.

Le incolpazioni che vengono contestate attengono alla categoria dei reati di pericolo, a consumazione anticipata, ma per la loro sussistenza è necessario che il pericolo sia pur sempre concreto e non astratto.

Muovendo da tale premessa, un significativo elemento di lettura può essere desunto dalla natura dei rapporti, e dai soggetti che li hanno posto in essere; ancora, dovrà tenersi centinaia che su centinaia di migliaia di operazioni solo meno di un centinaio risultano censurati dalla Banca d'Italia per l'omessa adeguata vigilanza, per una percentuale infinitesimale, appena sopra allo zero.

Nell'esaminare tali operazioni, balzano evidente le operazioni riconducibili alla Curatela fallimentare, dove ad operare è il curatore fallimentare, sotto la diretta vigilanza del giudice delegato al fallimento, oltre che di tutti gli organi della procedura concorsuale.

Si sconta l'ovvio affermando che il rischio insito in queste operazioni è nullo. Tutto ciò si sostiene per affermare che non vi è stato dolo nell'operato dei prevenuti chiamati a rispondere dell'omessa vigilanza sulle norme

antiriciclaggio: chi o cosa intendevano favorire!

Quale utile hanno potuto avere a non procedere all'esatta registrazione dell'operazione e del soggetto che l'ha operata.

Del pari, irrilevante è il rischio, per come valutato da Gianos 3DI per l'apertura di c/c per accredito pensione, essendo noto e il soggetto e lo scopo del rapporto; lo steso è a dirsi per il mutuo cointestato padre e figlio, oppure l'apertura di altro conto corrente da parte di soggetto titolare di un rapporto di mutuo, debitamente istruito.

Intuitivo, poi, è il bassissimo rischio, prossimo allo zero, dell'apertura di un c/c con accredito dello stipendio del correntista.

Le visure catastali presenti nelle pratiche relative all'apertura di conti correnti per la propria attività produttiva offrono un quadro completo dei soggetti interessati e del relativo scopo.

Delle 65 registrazioni tardivamente immesse in AUI, solo 29 sono movimentazione di mezzi finanziari ed hanno quindi rilevanza antiriciclaggio.

Delle 29 operazioni di movimentazioni di mezzi finanziari coinvolte, 14 riguardano curatele fallimentari e quindi irrilevanti ai fini antiriciclaggio e quindi anche della registrazione.

Restano da valutare gli "effetti" ottenuti dalla BCC per la tardiva registrazione in AUI di 15 operazioni riguardanti 16 soggetti (cointestatari compresi).

I soggetti coinvolti non sono ripetitivi ed a irrilevante o basso rischio di riciclaggio, le operazioni sono spesso di basso importo.

Delle 9 operazioni classificate in contante reale e quindi potenzialmente più pericolose, 7 non sono in contante "reale", ma in contante "virtuale", senza movimentazione effettiva di banconote.

Analizzando quindi nel complesso le operazioni tardivamente registrate, non si riscontra un "disegno" che avrebbe potuto essere messo in atto. Anzi, le tardive registrazioni appaiono chiaramente, per i soggetti coinvolti, per il

 6

basso rischio dei medesimi, per i bassi importi movimentati e per la tipologia dei mezzi di pagamento utilizzati, frutto di una casualità.

La tardiva registrazione delle operazioni in AUI, non avrebbe potuto influire in alcun modo sulla rilevazione degli inattesi da sottoporre a valutazione da parte del software GIANOS, allora l'unico presente sul mercato.

Tali conclusioni a cui perviene il ct sono ampiamente da condividere, atteso, peraltro, che la BBC è una piccola realtà creditizia, ed aveva mezzi tecnologici e strumenti operativi vetusti, non particolarmente idonei a fronteggiare tutti gli adempimenti che frattanto si sono resi necessari dal susseguirsi della normativa in materia di antiriciclaggio; di ciò gli organismi della BCC si sono resi conto, prima che iniziasse la visita ispettiva della Banca d'Italia, come dimostra il ricorso a mezzi operativi di ultima generazione.

Nessun utile, nessun interesse avevano i prevenuti a favorire i clienti che hanno posto in essere le operazioni incriminate, come dimostra il fatto che tali nominativi non sono ricorrenti, che si tratta di operazioni di modestissima entità, ovvero che godono dell'usbergo dell'Autorità Giudiziaria, come le 14 poste in essere dalla Curatela fallimentare.

La natura dei rapporti bancari, tra i quali figurano, anche, oltre a quelli già evidenziati, aperture di conto corrente con accredito di pensione e di stipendio, ovvero per il mutuo, fanno ritenere inesistente ovvero basso il rischio di riciclaggio, sicché non è seriamente sostenibile una volontà di favorire tali soggetti, e le tardive, e non omesse registrazioni, dal momento che poi sono state recuperate prima della visita ispettiva, consentono di concludere che le fattispecie in contestazione non risultano integrate per assenza dell'elemento psicologico.

Da ultimo, va ribadito che il numero delle operazioni attenzionate dal personale ispettivo, complessivamente controllate, un centinaio, sono percentualmente davvero infinitamente basse.

M 7




P.Q.M.

V. gli artt. 530, c.p.p., quelli in epigrafe, assolve _____ e, _____ a, _____ o, _____ o, dai reati loro rispettivamente e in concorso ascritti, perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento psicologico.

V. l'art. 544 c.III c.p.p.,, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Trapani, 10 febbraio 2015


Il Giudice
Franco Messina

Deposato il
10.2.2015
IL CANCELLIERE
D.ssa Rosa Anna Lucchese
